



SPETTA AL PROPRIETARIO UN DIRITTO ESCLUSIVO DI RIPRODUZIONE DELL'OPERA D'ARTE? di Fabrizio Lemme

La legge italiana sul diritto d'autore, la cui ossatura fondamentale risale al 1941, contempla tra i diritti di utilizzazione economica di un'opera dell'ingegno, spettanti al suo autore, quello della riproduzione (art. 13), concretato anche dalla fotografia.

Nonostante la latitudine letterale della norma, ne riterrei legittima una interpretazione restrittiva, che la renda armonica con altri valori costituzionali (libertà di manifestazione del pensiero; diritto di proprietà): la riproduzione vietata, da parte di terzi non autorizzati, è solo quella che permetta una vera e propria fruizione oggettiva del bene, non quella, viceversa, che attiene alla discussione critica sull'opera d'arte o anche risulti strumentale alla sua vendita.

In altri termini, la riproduzione fotografica di un dipinto, utilizzabile ad esempio a scopi decorativi, non è ammissibile senza il consenso del suo autore; ogni altra riproduzione, viceversa, è manifestazione del pensiero o del diritto di proprietà ed è quindi lecita.

Il caso cui ho accennato ha formato oggetto di analisi in altri miei articoli pubblicati su questa rivista e non intendo ripetermi. Vorrei viceversa analizzare ora un diverso problema: se il proprietario di un bene culturale si possa opporre alla riproduzione fotografica anche quando l'opera, per decorso del tempo (settant'anni dalla morte dell'autore) sia

caduta in pubblico dominio.

Cerco di esemplificare: Tizio possiede la foto di un dipinto di mia proprietà, che ha legittimamente acquisito. Può pubblicarla anche contro il mio divieto o comunque senza il mio consenso?

Ancora: possiedo un immobile che costituisce un monumento, dichiarato di pubblico interesse ai sensi della legge sui beni culturali: posso oppormi ad un fotografo, eventualmente amatoriale, che intenda riprenderlo, per poi eventualmente pubblicarne la foto?

Il problema riguarda la proprietà privata: infatti, per i beni pubblici esso è normativamente risolto dagli artt. 106 e ss. del Codice dei Beni Culturali.

Le norme richiamate prevedono essenzialmente:

a. la necessità del consenso della P.A. alla riproduzione dei beni culturali di proprietà pubblica;

b. il pagamento di un canone per tale riproduzione.

Per quante ricerche abbia fatto, peraltro, non sono riuscito a trovare nulla che riguardi l'inclusione, tra le facoltà dominicali, del diritto di riproduzione fotografica.

In altri ambienti, la fotografia è considerata una facoltà che spetta **in via esclusiva** al *dominus*: rammento che, in Arabia Saudita, mio figlio non poté riprendere fotograficamente dei magnifici pesci esposti su un banco, per la ferma opposizione del



pescivendolo alla intrusione di un terzo in questa facoltà che spettava a lui soltanto.

Con riferimento al nostro diritto – essenzialmente di derivazione romanistica – io direi viceversa che la facoltà di ripresa fotografica di un bene culturale appartenga, normalmente, al *dominus* **ma non in via esclusiva**.

Infatti, equilibrando tale facoltà dominicale con il diritto di libertà di manifestazione del pensiero, che ha dignità costituzionale (art. 21 Cost.), si possono formulare una serie di situazioni differenziate: mi posso opporre alla richiesta di ripresa di un bene culturale quando essa presupponga la c.d. "*insinuatio ad domum*", appartenendo alla mia facoltà quella di ammettere od escludere dei terzi nella mia abitazione o nel mio studio. Ovviamente, non posso oppormi a riprese, anche non consentite, che si svolgano all'esterno, come nel caso di un monumento, né oppormi alla loro pubblicazione; quando circoli lecitamente la foto di un mio bene culturale, non posso oppormi alla sua pubblicazione, anche se questa comporti una **diminuzione**: ad esempio, si propone, pubblicandolo, un suo **declassamento** da originale a copia o da opera di un autore importante ad altro autore meno importante. In questo caso, va privilegiato l'interesse alla divulgazione del dibattito critico nell'ambito della comunità scientifica; posso oppormi ad una indesiderata pubblicità: non è lecito, senza il mio consenso, indicarmi come proprietario del bene

culturale o indicarne l'esatta collocazione, perché questo attiene alla sfera della mia *privacy*. Queste, nelle linee essenziali, le mie idee sul delicato problema.

Idee che non intendo proporre come verità certa e rivelata ma semplicemente come mio personale contributo al dibattito su un delicato problema.